

COMUNE DI COSTA VOLPINO

**REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

TITOLO I ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Albo delle Associazioni - Finalità

L'Amministrazione Comunale riconosce, promuove e sostiene le diverse forme di cittadinanza attiva e di aggregazione sociale presenti sul proprio territorio incoraggiandone la nascita e favorendone lo sviluppo.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni no – profit che svolgono iniziative e progetti sul territorio comunale di carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, finalizzati alla promozione della solidarietà, della crescita civile, alla tutela del benessere, della salute e dell'ambiente, della valorizzazione del tempo libero della Comunità locale.

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni rappresenta l'atto concreto attraverso il quale l'amministrazione comunale riconosce l'apporto dell'associazione alla vita della comunità e costituisce condizione necessaria per:

- accedere in via prioritaria ai contributi e ai vantaggi economici concedibili dal Comune di Costa Volpino ;
- usufruire della possibilità di inserimento, in appositi spazi del sito istituzionale dell'ente, di notizie riguardanti l'associazione;
- avere diritto di far parte della Consulta delle Associazioni disciplinata al Titolo II del presente Regolamento.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'iscrizione

L'iscrizione all'Albo può essere disposta dall'Amministrazione a favore delle associazioni riconosciute, associazioni di fatto ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, Comitati di cui all'art. 39 del Codice ed altre forme associative (per il seguito semplicemente associazioni) che presentano i seguenti requisiti:

- essere costituite con atto pubblico, scrittura privata registrata oppure con scrittura privata depositata in originale presso l'amministrazione comunale, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
- atto costitutivo e statuto o accordo sottoscritto dagli associati, da cui risultino espressamente (*almeno in uno dei suddetti documenti*):
 - l'assenza di scopi di lucro e del divieto di ripartizione di eventuali proventi dell'attività tra gli associati;
 - l'elettività e gratuità delle cariche associative (almeno per quelle della sezione locale nel caso di associazioni che aderiscano ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale);
 - l'attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di adesione a tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
- svolgere effettiva attività nel territorio comunale da almeno un anno;
- carattere apolitico ed apartitico.

Non è consentita l'iscrizione dei partiti e delle organizzazioni che abbiano finalità di propaganda politica, delle associazioni professionali e di categoria e delle associazioni che svolgono attività esclusivamente a favore dei propri associati.

Non possono altresì essere iscritte all'albo associazioni aventi come scopo il perseguimento del proselitismo religioso, siano esse affiliazioni di chiese o sette religiose.

Art. 3 Procedure di iscrizione

La richiesta di iscrizione all'Albo viene effettuata presentando formale istanza sull'apposito modulo predisposto dagli Uffici Comunali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione che deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto o degli accordi fra gli aderenti, regolarmente approvati dall'Assemblea degli associati. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e documentazione comprovante l'iscrizione/affiliazione alla stessa rappresentanza locale;
- preventivo analitico con l'indicazione delle entrate e delle uscite relative all'esercizio in corso e ultimo bilancio consuntivo approvati dall'associazione;
- dichiarazione di eventuali affiliazioni a Enti riconosciuti;
- dichiarazione di appartenenza ad Enti od Organizzazioni di livello sovracomunale;
- descrizione dell'attività che l'associazione ha svolto sul territorio comunale;
- elenco nominativo e recapito dei soci e di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- attribuzione del codice fiscale/partita iva dell'associazione;
- fotocopia non autenticata di documento di identità del Presidente/legale rappresentante;

L'inosservanza delle formalità prescritte preclude la possibilità di dar seguito all'iscrizione.

Ai fini dell'assegnazione alla competente Consulta Comunale, dovranno inoltre essere indicati il nominativo del rappresentante dell'associazione in seno a quest'ultima ed una delle seguenti aree di intervento ritenuta prevalente dal richiedente:

Area della CULTURA

Area del SOCIALE- SALUTE - AMBIENTE

Area dello SPORT-TEMPO LIBERO

La mancata indicazione dell'Area di intervento all'atto della domanda di iscrizione è equiparata a rinuncia al diritto di far parte della Consulta Comunale. Resta in ogni caso impregiudicato tale diritto che potrà essere esercitato successivamente con una richiesta formale al Comune. L'eventuale nuova e diversa opzione, adeguatamente motivata, per una delle suddette Aree può essere esercitata in sede di revisione periodica di cui al successivo art. 5.

Ai soli fini della costituzione dell'Albo le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso pubblico predisposto dall'ufficio competente.

Art. 4 Istruttoria ed iscrizione

La tenuta dell'Albo comunale, relativamente alle iscrizioni, alla revisione annuale, alle eventuali modifiche e cancellazioni è affidata all'Ufficio Segreteria.

Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente dell'istanza. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento competente richieda chiarimenti o elementi integrativi, i termini per l'iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione al protocollo comunale dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti. In caso di accoglimento dell'istanza, l'iscrizione all'Albo Comunale e nella Consulta delle Associazioni viene disposta con apposita determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa dandone comunicazione scritta all'associazione richiedente.

Ove non sia riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione il rigetto dell'istanza è comunicato per iscritto al rappresentante legale dell'associazione ai sensi della L. 241/90.

In fase di costituzione dell'Albo i termini per la conclusione del procedimento di iscrizione decorrono dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 3.

L'iscrizione all'Albo conserva la sua efficacia sino alla cancellazione per una delle cause di cui al successivo art. 6.

Art. 5 Comunicazione variazioni e revisione periodica

Le associazioni già iscritte sono tenute a comunicare all'Ente le eventuali variazioni trasformazioni o cessazioni sopravvenute inerenti la compagine sociale e/o le cariche elettive, nel termine di 30 giorni dalla data di adozione di tale modifica.

Il legale rappresentante dell'associazione è tenuto a presentare annualmente, entro il 28 febbraio, l'autocertificazione in merito alla permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione unitamente alla relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nel territorio comunale, al preventivo analitico con l'indicazione delle entrate e delle uscite relative all'esercizio in corso e all'ultimo bilancio consuntivo approvati dall'associazione.

La mancata presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti commi comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento da parte dell'Associazione. Se a seguito di formale sollecito il soggetto non ottempera entro il termine di trenta giorni si procederà alla cancellazione dall'Albo.

Le Associazioni che nel corso dell'anno precedente non dovessero aver svolto alcuna attività a favore dei cittadini saranno cancellate dall'Albo Comunale, salvo che ciò sia attribuibile a causa di forza maggiore.

L'Albo è consultabile presso l'Ufficio Segreteria nonché all'interno di apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Costa Volpino.

Art. 6 Decadenza, sospensione e cancellazione

L'iscrizione all'albo decade se entro un anno dall'iscrizione stessa l'associazione non realizza, nel territorio comunale, alcuna attività diretta al pubblico. In caso di decadenza, da accertarsi con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, non è possibile ottenere una nuova iscrizione se non dopo un anno.

L'iscrizione all'Albo può essere sospesa con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, per la durata massima di un anno, oltre che nell'ipotesi prevista dall'art 5, comma 3, qualora, in capo ad un'Associazione iscritta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) aver compiuto operazioni incompatibili con le attività di cui all'art. 1;
- b) grave negligenza nell'utilizzo di beni mobili ed immobili comunali.

Sono cancellate dall'Albo, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa le associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) grave negligenza nell'utilizzo dei contributi concessi o nella rendicontazione del loro utilizzo;
- b) reiterati episodi di grave negligenza nell'utilizzo di beni immobili o mobili comunali;
- c) perdita di uno dei requisiti previsti all'art. 2;
- d) cessazione dell'attività;
- e) richiesta di cancellazione dall'Albo.
- f) mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, nel termine di 30 giorni dal ricevimento di formale sollecito.

TITOLO II

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 7 Finalità

Il Comune di Costa Volpino intende formalizzare la costituzione e regolamentare il funzionamento della Consulta delle associazioni al fine di promuovere un luogo di confronto e di collaborazione tra le stesse,

per razionalizzare le modalità d'intervento dell'Amministrazione nell'ambito del tessuto sociale e per garantire la massima valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il presente Titolo disciplina la costituzione, le finalità e i compiti, nonché il funzionamento, degli organi della Consulta delle associazioni.

Art. 8 Costituzione e durata

E' costituita la Consulta delle associazioni. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, le associazioni di cui all'art. 2 iscritte all'Albo comunale delle associazioni. L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di coordinatrice dei lavori e pone a disposizione della stessa locali e mezzi necessari al suo funzionamento.

Art. 9 Compiti

La Consulta delle associazioni:

- promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni e dell'associazionismo in generale;
- incentiva il coordinamento tra le varie associazioni;
- propone all'Amministrazione Comunale la programmazione annuale delle manifestazioni che verranno organizzate sul territorio comunale nel corso di ciascun esercizio;
- favorisce le attività di cui al precedente articolo 1.

Art. 10 Organi

Sono Organi della Consulta:

- l'Assemblea delle Associazioni;
- il Coordinatore dell'Assemblea.

Art. 11 Assemblea delle associazioni

L'assemblea è l'organo decisionale della Consulta.

L'assemblea è composta dal legale rappresentante di ogni associazione iscritta nell'apposito Albo Comunale o da un suo delegato.

L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno, su convocazione del Coordinatore con modalità informali (comunicazione telefonica o e-mail), per la predisposizione del calendario delle manifestazioni previste e/o per l'espletamento di altre attività funzionali al perseguimento delle finalità della Consulta.

La convocazione dell'Assemblea può, altresì, essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; in questo caso deve essere convocata, con le medesime modalità previste al comma precedente, dal Coordinatore nei dieci giorni successivi.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

I verbali delle sedute dell'Assemblea saranno redatti, in forma sommaria, da un membro della stessa nominato al suo interno. Tale membro, che potrà essere diverso in ogni seduta, assumerà le funzioni di segretario della Consulta e sottoscriverà, con il Coordinatore, il relativo verbale. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 12
Coordinatore dell'Assemblea

I lavori dell'Assemblea sono presieduti dal Coordinatore nella persona del Sindaco pro tempore, o dell'Assessore o Consigliere delegato, senza diritto di voto.

Art. 13
Partecipazione degli oratori

Ai lavori dell'Assemblea della Consulta sono invitati in via permanente i rappresentanti degli Oratori di Costa Volpino.

Art. 14
Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.